



PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali – progressivo N. 3089 del 05/09/2012

AREA SVILUPPO ECONOMICO SETTORE AMBIENTE UFFICIO ARIA RUMORE E SPORTELLO IPPC

OGGETTO: Autorizzazione generale per impianti ed attività 'in deroga' ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottata con atto dirigenziale n. 1674 del 26/05/2009.

Integrazione con gli Allegati Tecnici n. 37 per "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW" e n. 38 per "Gruppi elettrogeni e motori di emergenza", nonché modifiche ed integrazioni alla luce del d.lgs. 128/2010.

IL DIRETTORE
dott. Riccardo M.Davini

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 28/10/2011, con il quale è stato conferito al sottoscritto, fino al 31/10/2012, l'incarico di direzione del Settore Ambiente;
- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1674 del 26/05/2009, con il quale questa Provincia ha, fra l'altro, adottato l'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per gli impianti ed attività 'in deroga' indicati nei relativi Allegati Tecnici n. 2 – 35;

Rilevato che al punto n. 3) della parte dispositiva di tale atto provinciale si dà atto che l'autorizzazione generale potrà essere successivamente modificata e/o integrata, a seguito dell'individuazione di nuove fattispecie di impianti e attività "in deroga";

Considerato che con atto dirigenziale n. 2833 del 08/09/2009 questa Provincia ha provveduto all'integrazione dell'autorizzazione generale citata con l'Allegato Tecnico n. 36 per Elettroerosione;

Dato atto che con atto dirigenziale n. 573 del 25/02/2011 questa Provincia ha provveduto alla sostituzione dell'Allegato Tecnico n. 30 per saldatura di oggetti e superfici metalliche;

Dato atto che con atto dirigenziale n. 448 del 14/02/2012 questa Provincia ha provveduto alla sostituzione dell'Allegato Tecnico n. 32 per lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche;

Visto il decreto del dirigente Struttura "Attività produttive e rischio industriale" della Regione Lombardia n. 6576 del 23/07/2012, recante "Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le attività "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW" e "Gruppi elettrogeni e motori di emergenza", pubblicato sul BURL, serie ordinaria, n. 30 del 25 luglio 2012;

Ritenuto, a seguito e in considerazione dei contenuti del suddetto atto regionale, di integrare l'autorizzazione generale provinciale sopra richiamata approvando, per quanto di competenza, gli Allegati Tecnici n. 37 "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW" e n. 38 "Gruppi elettrogeni e motori di emergenza", allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì opportuno fornire nuove indicazioni in ordine alla scadenza della richiamata autorizzazione generale alle emissioni e delle singole autorizzazioni conseguite per effetto

dell'adesione alla medesima, atteso che, a seguito delle modifiche al d.lgs. 152/2006 apportate dal d.lgs. n. 128/2010, l'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. attualmente vigente dispone:

- che l'autorità competente provvede, almeno ogni 10 anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006 s.m.i.;
- che l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione;
- che non hanno effetto su tale termine di dieci anni le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento;

dispone

1. di integrare l'autorizzazione generale per impianti ed attività 'in deroga' ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di cui all'atto dirigenziale di questa Provincia n. 1674 del 26/05/2009 e s.m.i., approvando i relativi Allegati Tecnici n. 37 e n. 38, che vengono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di riformare l'autorizzazione generale di cui al succitato atto dirigenziale n. 1674 del 26/05/2009 nella parte in cui (punto 12) indicava nel giorno 28/09/2024 la data di scadenza dell'autorizzazione generale e delle singole autorizzazioni conseguite mediante l'adesione alla stessa, dandosi atto che, in considerazione dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione;
 - non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento;
 - i soggetti che hanno già aderito e che aderiranno alla citata autorizzazione generale sono da ritenersi autorizzati per 10 anni a decorrere dalla data di efficacia dell'adesione, come determinata ai sensi dei punti 1. e 2. della lett. G dell'Allegato A all'autorizzazione generale medesima (ovvero trascorso il termine ordinario di 45 gg. dalla data di presentazione alla Provincia della domanda di adesione completa, oppure dalla data di ricevimento della decisione di assenso della Provincia);
 - almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi previsti;
 - l'autorità competente provvede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - in caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 la Provincia può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'art. 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
4. di dare atto che sono comunque fatte salve le normative anche successive alla data di sottoscrizione del presente atto aventi effetti abrogativi/sostitutivi/modificativi/integrativi di quanto disposto con l'autorizzazione generale come sopra integrata e modificata;
5. di pubblicare il presente atto e gli Allegati n. 37 e 38 all'Albo pretorio provinciale per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito Internet di questa Provincia.

Brescia, 5 settembre 2012

Il Direttore del Settore Ambiente
dott. Riccardo M.Davini